

REGOLAMENTO (CE) N. 2385/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

relativo alla validità dei titoli rilasciati nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie in determinati prodotti agricoli;

considerando che dopo due anni di applicazione appare necessario modificare le modalità del regime succitato; che in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per limitare gli inconvenienti che potrebbero venirsi a creare a causa della coesistenza di titoli rilasciati nel quadro di due regimi diversi è opportuno, in deroga alle disposizioni particolari adottate nei diversi settori di mercato, limitare la validità dei titoli rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; che ai fini degli scambi commerciali dei prodotti conside-

rati appare indicato prevedere un periodo di validità di due mesi circa; che, tenendo conto della sua finalità, è necessario che la misura prevista dal presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità dei titoli di importazione, dei certificati di aiuto e di esenzione rilasciati in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92, scade il 7 dicembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.